

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 38 del 29/12/2023

OGGETTO: ALLARGAMENTO AL COMUNE DI BIENNO DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ATTUALMENTE VIGENTE TRA I COMUNI DI EDOLO, CORTENO GOLGI E SONICO – APPROVAZIONE ALLARGAMENTO CONVENZIONE E NUOVO TESTO CONVENZIONALE.

Adunanza ore **20:00**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
BETTONI OTTAVIO	SINDACO	X	
MAUGERI MASSIMO	CONSIGLIERE		X
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BELLINI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE		X
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
FANTI LARA	CONSIGLIERE	X	
BALLERINI GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
BONTEMPI GIANBATTISTA	DAMIANO CONSIGLIERE	X	
BAFFELLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 10 Assenti: 3

Presiede il Sindaco Bettoni Ottavio.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dott. Matteo Ausiliari

OGGETTO: ALLARGAMENTO AL COMUNE DI BIENNO DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ATTUALMENTE VIGENTE TRA I COMUNI DI EDOLO, CORTENO GOLGI E SONICO – APPROVAZIONE ALLARGAMENTO CONVENZIONE E NUOVO TESTO CONVENZIONALE.

Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale per esporre il senso tecnico della proposta di deliberazione in discussione;

Il Segretario comunale espone in maniera puntuale ed esaustiva la proposta di deliberazione in oggetto volta all'allargamento al Comune di Bienno della sede di Segreteria convenzionata attualmente vigente tra i Comuni di Edolo, Corteno Golgi e Sonico;

La Consigliera Fanti Lara per conto del gruppo di minoranza "Viviamo i Borghi Bienno e Prestine tradizione e futuro" apprende con piacere l'allargamento al Comune di Bienno della sede di Segreteria convenzionata attualmente vigente tra i Comuni di Edolo, Corteno Golgi e Sonico.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 prevedono, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), la possibilità di stipulare tra loro – anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni – convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- ai sensi delle norme citate, i comuni di Edolo, Corteno Golgi e Sonico hanno approvato con rispettive proprie deliberazioni consiliari, e poi sottoscritto in data 29/07/2019, apposita convenzione, tutt'ora vigente ed in scadenza in data 31/08/2024, al fine della costituzione di un'unica sede di segreteria comunale convenzionata, di classe III, sede della quale è titolare il Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo;

PREMESSO, inoltre, che:

- il Sindaco del Comune di Bienno, privo di Segretario comunale titolare di sede, e presso il quale agisce in qualità di Segretario comunale in reggenza, previa autorizzazione prefettizia, il Dott. Ausiliari Matteo, ha richiesto ai sindaci dei comuni di Edolo, Corteno Golgi e Sonico l'allargamento della convenzione citata anche al Comune di Bienno;
- i sindaci dei comuni citati non hanno ravvisato criticità particolari all'allargamento della convenzione anche al Comune di Bienno, con l'unica condizione di lasciare invariata la scadenza della medesima, sempre in data 31/08/2024;

CONSIDERATO che l'art. 16 ter del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 2020, sul tema delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale prevede testualmente:

- al comma 11 che *“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”*;
- al comma 12 che *“Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- al comma 13 che *“I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila”*;

PRESO ATTO dei decreti 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021 emanati dal Ministro dell'Interno e riguardanti la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, adottati ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 2019, che introducono le seguenti novità:

- La classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come avveniva in precedenza. Difatti, la nuova disciplina mira ad assicurare che lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale in forma associata, avvenga con modalità che siano tali da garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione. La disposizione citata nell'art. 2 del decreto, prevede che la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere effettuata dal rappresentante dell'Ente con la più elevata classificazione e a parità di classificazione, dall'Ente con la maggiore popolazione, e proprio tale Ente assumerà la qualifica di ente capofila della convenzione.
- La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato. Si tratta di un principio rilevante, previsto dall'art. 99 comma del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Quindi il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino al momento della nomina del nuovo segretario. Il provvedimento stabilisce altresì che la presa d'atto della convenzione deve essere rigettata in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non risulti più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione complessiva.
- Il decreto inoltre prevede che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante al segretario titolare di sede convenzionata, è stabilito dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione. L'art. 3 del decreto prescrive che l'ente capofila

ha il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun comune partecipante alla convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico;

CONSIDERATO che, a seguito di accordi informali, i sindaci dei comuni di Edolo, Corteno Golgi, Sonico e Bienno, tutti in provincia di Brescia, propongono ai rispetti consigli comunali l'allargamento della attuale convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale anche al Comune di Bienno, alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti, lasciando inalterata la sua data di scadenza prevista il 31/08/2024;

DATO ATTO che:

- la proposta di convenzione allargata al Comune di Bienno rispetta la disciplina in materia prevista dalle norme citate;
- la somma degli abitanti al 31/12/2022 dei citati comuni che vogliono convenzionarsi è pari a 11.321 (Comune di Edolo 4.422, Comune di Bienno 3.783, Comune di Corteno Golgi 1.906 e Comune di Sonico 1.210), fatto che determinerà la classificazione di tale proposta sede convenzionata per la segreteria comunale in Classe II[^] ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 (popolazione tra 10.001 e 65.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discenderanno effetti di legge;
- il Comune capo convenzione sarà, ai sensi delle norme citate, il Comune di Edolo, in quanto ente, a parità di classificazione con il Comune di Bienno, è l'ente con la maggiore popolazione;
- trattandosi di allargamento di sede di segreteria convenzionata già esistente, con Segretario comunale titolare già nominato, con l'ingresso nella convenzione anche del Comune di Bienno, privo di Segretario comunale titolare, il Segretario titolare della convenzione già esistente in automatico diventerà Segretario titolare anche di tale comune, ai sensi della deliberazione n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valida;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con previsione dalla data dello 01/01/2024;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

RITENUTA tale proposta rispondente alle esigenze sia organizzative che finanziarie del comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allargamento della attuale convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale anche al Comune di Bienno, dando atto che la nuova convenzione sarà quindi così costituita: Comune di Edolo 4.422, Comune di Bienno 3.783, Comune di Corteno Golgi 1.906 e Comune di Sonico 1.210, tutti in provincia di Brescia, la cui somma degli abitanti al 31/12/2022 di tali comuni convenzionati è pari a 11.321;

2) di dare atto che:

- la convenzione di segreteria comunale, data dalla somma della popolazione degli enti convenzionati, è classificata ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 in Classe II[^] (popolazione tra 10.001 e 65.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge;
- il Comune capo convenzione sarà, ai sensi delle norme citate, il Comune di Edolo, in quanto è l'ente, a parità di classificazione con il Comune di Bienno, con la maggiore popolazione;
- trattandosi di allargamento di sede di segreteria convenzionata già esistente, con Segretario comunale titolare già nominato, con l'ingresso nella convenzione anche del Comune di Bienno, privo di Segretario comunale titolare, il Segretario titolare della convenzione già esistente in automatico diventerà Segretario titolare anche di tale comune, ai sensi della deliberazione n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valida;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con previsione dalla data dello 01/01/2024, alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti, lasciando inalterata la sua data di scadenza prevista il 31/08/2024;

3) di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere da parte dei sindaci dei comuni convenzionati, disciplinante i rapporti tra le parti;

4) di autorizzare la Giunta comunale ad apportare modifiche all'assetto organizzativo della convenzione in oggetto per sopravvenute esigenze organizzative degli enti convenzionati che richiedano modifiche degli orari di lavoro (art. 7) che riflettano conseguentemente sulla suddivisione dei costi (art. 8) della convenzione proposta stasera in approvazione;

5) di demandare a successiva determinazione del competente responsabile di area l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6) di trasmettere la presente deliberazione, corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'art. 10, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, alla Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Ottavio Bettoni

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari